

D.R. n. _____

IL RETTORE

- VISTA la legge del 09.05.1989 n. 168;
- VISTO il Decreto Legislativo del 31.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 52 comma 1-*bis*;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021 e, in particolare, gli articoli 89 e 92;
- VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari per le progressioni tra le Aree ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nel regime transitorio ex art. 92 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021, emanato con D.R. n.1255 del 12/11/2025;
- VISTO il Verbale del Tavolo di Confronto con le Organizzazioni sindacali del 26/05/2026;
- VISTA la delibera assunta nella seduta del 10/06/2026, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al testo del "Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le Aree professionali del personale tecnico-amministrativo – Regime transitorio ex art. 92 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021", emanato con D.R. n. 1255 del 12/11/2025;

DECRETA

E' emanato il "*Regolamento del Politecnico di Bari per le progressioni tra le Aree ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nel regime transitorio ex art. 92 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021*", che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante.

Il predetto Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'emanazione del presente decreto ed è pubblicato nel sito web di Ateneo.

Dall'entrata in vigore del Regolamento sono abrogate le precedenti norme che contrastino con la disciplina in esso contenuta, fatta eccezione per le procedure il cui bando sia stato emanato antecedentemente alla data di entrata in vigore, per le quali continua ad applicarsi la previgente disciplina regolamentare in materia.

Bari, 17/06/2026

Prof. Ing. Umberto Fratino



Politecnico
di Bari

Regolamento del Politecnico di Bari per le progressioni tra le Aree ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nel regime transitorio ex art. 92 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021

Indice

- Art. 01** (*Principi generali*)
- Art. 02** (*Requisiti di ammissione alle procedure selettive*)
- Art. 03** (*Bando di selezione*)
- Art. 04** (*Commissioni esaminatrici*)
- Art. 05** (*Criteri valutativi*)
- Art. 06** (*Formazione delle graduatorie*)
- Art. 07** (*Approvazione atti*)
- Art. 08** (*Esiti della selezione*)
- Art. 09** (*Trattamento dei dati personali*)
- Art. 10** (*Rinvio*)
- Art. 11** (*Entrata in vigore*)

Art. 1

(Principi generali)

1. Il presente regolamento definisce le modalità di svolgimento delle procedure valutative per la progressione tra le Aree, riservate al personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato presso il Politecnico di Bari, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 92 del CCNL 2019/2021 del Comparto Istruzione e Ricerca siglato in data 18/01/2024.
2. La progressione tra le Aree è tesa a valorizzare la professionalità e l'esperienza acquisite, le competenze e le capacità atte a svolgere le attività dell'area professionale immediatamente superiore, nonché a coniugare la crescita professionale del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario con le esigenze di più ampia funzionalità dei servizi.
3. L'attivazione delle procedure riservate alla progressione tra le Aree del personale è disposta sulla base della programmazione del fabbisogno del personale e delle effettive esigenze organizzative dell'Ateneo, nonché nei limiti individuati dalle vigenti facoltà assunzionali e delle disponibilità finanziarie assegnate dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di

una riserva obbligatoria di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno.

Le procedure disciplinate dal presente Regolamento possono essere finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse previste all'art. 92, comma 7, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18.01.2024.

4. La disciplina transitoria dettata dal presente regolamento non si applica alle procedure per le progressioni tra l'area dei Funzionari e l'Area delle Elevate professionalità.
5. Le procedure selettive si ispirano ai seguenti principi e criteri generali:
 - a) modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento;
 - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dall'Area immediatamente superiore per la quale si concorre;
 - c) composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza, imparzialità e pari opportunità.

Art. 2

(Requisiti di ammissione alle procedure selettive)

1. Possono essere ammessi alle procedure selettive di cui all'art. 1, per l'accesso all'area immediatamente superiore, i dipendenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
 - in servizio a con contratto di lavoro subordinato a **tempo indeterminato** presso il Politecnico di Bari;
 - essere inquadrati nell'Area professionale immediatamente inferiore a quella per la quale si partecipa e nel medesimo settore professionale. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura valutativa per un settore professionale differente da quello di inquadramento i/le dipendenti per i/le quali risulta pendente, alla data di pubblicazione del bando di indizione della procedura, istanza di cambio settore motivata da oggettiva pluriennale adibizione a compiti rientranti nel settore per il quale si concorre, attestata dal/dalla Responsabile della Struttura di afferenza. Gli uffici competenti provvedono alla definizione delle relative istanze in tempo utile per consentire alla Commissione valutativa di verificare il possesso dei requisiti di ammissione;
 - aver ottenuto una valutazione positiva negli ultimi tre anni di servizio, avendo riguardo alla data di pubblicazione del bando, come stabilito dal SMVP;
 - non essere incorso, nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura valutativa fissato nel bando, in provvedimenti disciplinari che si siano conclusi con l'irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale; ad ogni modo, non si tiene conto delle sanzioni

disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, ai sensi dell'art. 24, comma 3 punto 5 del CCNL 18.01.2024;

- non avere subito procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o di condanna incompatibile con lo *status* di pubblico dipendente;
- essere in possesso dei requisiti (titolo di studio + esperienza professionale maturata) indicati nella tabella seguente e meglio specificati nel bando di indizione della procedura valutativa:

Progressione di Area	Requisiti minimi di accesso
da Area degli Operatori ad Area dei Collaboratori	<p>a) diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a specifiche qualificazioni ove richieste e <u>almeno 5 anni</u> di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p>b) assolvimento dell'obbligo scolastico e <u>almeno 8 anni</u> di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;</p>
da Area dei Collaboratori ad Area dei Funzionari	<p>a) laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento) e <u>almeno 5 anni</u> di esperienza maturata nell'Area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p>b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed <u>almeno 10 anni</u> di esperienza maturata nell'Area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;</p>

Ai fini del computo dell'esperienza maturata nell'area di provenienza utile per l'ammissione alle procedure valutative si tiene conto anche dell'eventuale servizio, nell'Area (o categoria equivalente del precedente sistema di classificazione del personale), prestato, sia a tempo determinato che indeterminato, presso altra Università statale italiana. Sono esclusi i periodi di congedo/aspettativa senza decorrenza dell'anzianità fruiti dal/dalla dipendente ai sensi dei contratti collettivi e/o delle norme di legge vigenti.

2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle

domande di partecipazione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.

3. L'accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti, comporta l'esclusione dalla procedura in ogni fase del procedimento, con provvedimento motivato del Direttore Generale.

Art. 3

(Bando di selezione)

1. Le procedure selettive di cui al presente regolamento sono indette con bando emanato dal Direttore Generale.
2. Il bando è reso noto mediante pubblicazione sul sito web di questo Ateneo. Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale e ha valore di notifica personale. L'Amministrazione si riserva l'adozione di ulteriori strumenti di diffusione, anche per via telematica, del suddetto bando al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.
3. Il bando deve indicare l'Area immediatamente superiore per la quale si concorre, nonché il Settore professionale, il termine e le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti per l'ammissione, il numero dei posti da ricoprire, i titoli valutabili, nonché i termini e le modalità per la loro presentazione, ed ogni altro ulteriore elemento ritenuto essenziale.
4. Il bando deve altresì prevedere la presentazione, da parte del/della candidato/candidata, di una relazione concernente le esperienze professionali e formative acquisite nel quinquennio precedente alla pubblicazione dello stesso, utilizzando al massimo 6.000 (*seimila*) caratteri.

Art. 4

(Commissioni esaminatrici)

1. Con decreto del Direttore Generale sono nominate le Commissioni esaminatrici delle selezioni di cui al presente regolamento dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Le Commissioni sono composte da tre soggetti, scelti tra docenti universitari, dirigenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del sistema universitario, in possesso della necessaria qualificazione. I Commissari scelti tra il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, nonché il componente con funzioni di segretario, devono essere inquadrati in un'Area almeno pari a quella del posto messo a selezione.
3. Ai sensi del Decreto Legislativo 20.3.2001, n.165, i componenti le citate Commissioni, nel triennio precedente al bando di selezione, non possono essere o essere stati componenti di Organi di Governo centrali dell'Università, non possono ricoprire o aver ricoperto cariche politiche, non possono essere o essere stati dirigenti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni o dalle associazioni professionali.
4. Non possono far parte delle medesime Commissioni, anche in qualità di segretari, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro

secondo del codice penale, o che siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari.

5. Alle Commissioni possono eventualmente essere aggregati membri aggiunti, esperti in relazione all'area di riferimento della selezione.
6. Valgono per i componenti di cui al comma 5 le incompatibilità disciplinate dal comma 3 del presente articolo.

Art. 5

(Criteri valutativi)

1. La valutazione dei/delle candidati/e avviene sulla base dei seguenti criteri:

- esperienza maturata nell'Area di provenienza;
- titolo di studio;
- competenze professionali.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun/a candidato/a in applicazione dei criteri di valutazione sopra individuati è pari a n. **100 punti**.

Il punteggio finale di ciascun/a candidato/a è ottenuto come somma dei punteggi riportati dal/dalla medesimo/a su ciascuno dei 3 criteri, come meglio specificati nei successivi commi 2, 3 e 4.

2. Esperienza maturata nell'Area di provenienza

Il punteggio è attribuito in base al numero degli anni di servizio prestati nell'area di appartenenza e nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a n. **35**. In particolare, sono attribuiti n. **1,75 punti** per ogni anno di servizio o frazione d'anno pari o superiore a sei mesi prestato, anche a tempo determinato, presso il Politecnico di Bari e/o altra Università statale italiana, nell'Area professionale (o nell'equivalente Categoria del precedente sistema di classificazione del personale) immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre. Non si tiene conto dei periodi di congedo/aspettativa senza decorrenza dell'anzianità fruiti dal/dalla dipendente ai sensi dei contratti collettivi e/o delle norme di legge vigenti.

3. Titolo di studio

Il punteggio massimo attribuibile per il presente criterio di valutazione è pari a n. **25 punti**. La Commissione valutatrice tiene conto dei titoli indicati nelle tabelle seguenti ed assegna a ciascun/a candidato/a il punteggio relativo ai titoli posseduti dal/dalla medesimo/a alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, come indicati nella domanda medesima, fino al raggiungimento del punteggio massimo.

Titoli di studio	Punteggio
Diploma di scuola secondaria di secondo grado	6
Laurea triennale	8
Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea V.O.	10
Master universitario di primo livello	1
Master universitario di secondo livello	2
Diploma di specializzazione (Scuole di specializzazione)	4
Dottorato di ricerca	8

Progressione da Area Collaboratori a Area Funzionari	
Titoli di studio	Punteggio
Laurea triennale	6
Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea V.O.	8
Master universitario di primo livello	1
Master universitario di secondo livello	2
Diploma di specializzazione (Scuole di specializzazione)	4
Dottorato di ricerca	8

Con riferimento ai titoli di studio “Diploma di scuola secondaria di secondo grado”, “Laurea triennale” e “Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea V.O.”, il punteggio del titolo superiore assorbe quello del titolo inferiore. Se si posseggono più titoli di studio della stessa tipologia, il relativo punteggio viene incrementato del 20% (es. nel caso di possesso di due lauree triennali, al/alla candidato/a saranno attribuiti n. 7,2 punti anziché n. 6 punti).

4. Competenze professionali

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun/a candidato/a sulla base della valutazione delle competenze professionali è pari a n. **40 punti**. In particolare, la Commissione valutatrice tiene conto dei sotto-criteri di seguito descritti.

1) Titoli, fino ad un massimo di n. **15 punti**:

1.a) Possesso di **abilitazioni professionali**: sono attribuiti n. **1 punto** per il possesso di ogni abilitazione all’esercizio della libera professione, fino ad un massimo di n. **2 punti**;

1.b) **competenze informatiche certificate**: sono attribuiti n. **0,5 punti** per ogni certificazione informatica rilasciata da un Ente di certificazione accreditato, previo superamento di esame finale, fino ad un massimo di n. **1,5 punti**.

Le certificazioni informatiche valutabili sono le seguenti:

- ECDL/ICDL (European/International Computer Driving License);
- EIPASS (European Informatics Passport);
- Microsoft Office Specialist (MOS);
- Google Workspace Certification;
- PEKIT (Permanent Education and Knowledge on Information Technology)
- Certificazioni in ambito di transizione digitale rilasciate dal progetto Syllabus.gov (Competenze digitali per la PA, Cybersicurezza: sviluppare la consapevolezza nella PA, Qualità dei servizi digitali per il governo aperto).

1.c) **competenze linguistiche certificate:** sono attribuiti **n. 0,5 punti** per ogni certificazione di lingua straniera rilasciata da un Ente di certificazione accreditato, previo superamento di esame finale, fino ad un massimo di **n. 1,5 punti**;

1.d) **corsi di formazione professionale:**

- sono attribuiti **n. 0,2 punti** per ogni corso di formazione professionale avente durata inferiore alle 40 ore e pertinente con il profilo richiesto - con rilascio di attestato conseguito a seguito di superamento di esame finale di merito o valutazione delle competenze acquisite - svolto dal/dalla candidato/a fino ad un massimo di **n. 2 punti**;

- sono attribuiti **n. 0,4 punto** per ogni corso di formazione professionale avente durata pari o superiore alle 40 ore e pertinente con il profilo richiesto - con rilascio di attestato conseguito a seguito di superamento di esame finale di merito o valutazione delle competenze acquisite - svolto dal/dalla candidato/a fino ad un massimo di **n. 2 punti**;

1.e) **incarichi di responsabilità di posizione organizzativa e/o funzione specialistica:**

- punti **n. 1** per ogni anno di servizio o frazione di anno pari o superiore a sei mesi, per formale incarico di responsabilità di Area/Settore/Centro di Servizi/Servizi amministrativi di Dipartimento o di Centro Interdipartimentale, per massimo **n. 5 punti**;

- punti **n. 0,75** per ogni anno di servizio o frazione di anno pari o superiore a sei mesi, per formale incarico di responsabile di laboratorio/di Ufficio/di Funzione Specialistica/di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per massimo **n. 8 punti**;

I punteggi indicati alla voce 1.e) sono dimezzati in caso di incarichi conferiti *ad interim*.

1.f) **Numero e tipologia degli altri incarichi rivestiti:** sono attribuiti **n. 0,2 punti** per ogni anno o frazione di anno pari o superiore ai 6 mesi di incarico ricoperto, non ricompreso tra i precedenti, fino a concorrenza del punteggio massimo attribuibile pari a **n. 2 punti**. Gli incarichi che danno diritto al riconoscimento del relativo punteggio sono soltanto quelli attribuiti con formale provvedimento avente data certa del Rettore, del Direttore Amministrativo/Generale o del Direttore di Dipartimento o

degli Organi Collegiali, coerente rispetto all'area e al settore per il quale si concorre.

1.g) **Idoneità conseguite in concorsi pubblici** per l'accesso all'Area (o Categoria secondo il previgente sistema di classificazione) superiore a quella posseduta: è attribuito **n. 1 punto** per ogni idoneità conseguita fino ad un massimo di **n. 2 punti**.

2) Competenze acquisite nel contesto lavorativo, accertate dalla Commissione valutatrice mediante un colloquio valutativo, fino ad un massimo di **n. 25 punti**:

il colloquio è diretto ad approfondire le esperienze professionali e formative indicate dal/dalla candidato/a nella relazione prodotta nella domanda di partecipazione, nonché a verificare che lo/la stesso/a abbia acquisito un livello di conoscenze, abilità e autonomia adeguati allo svolgimento dei compiti propri dell'Area professionale superiore, nonché delle competenze trasversali e delle attitudini richieste.

Il colloquio si intende superato qualora il/la candidato/a ottenga un punteggio minimo almeno pari a **15/25** punti.

La valutazione dei titoli (sussumibili nelle voci "Esperienza maturata nell'Area di provenienza", "Titolo di studio" e "Competenze professionali") è effettuata, dalla Commissione esaminatrice, per ogni singolo/a candidato/a, dopo lo svolgimento del colloquio, soltanto in caso di conseguimento del suddetto punteggio minimo.

Art. 6

(Formazione delle graduatorie)

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun/a candidato/a (sommatoria del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e nella valutazione del colloquio, in caso di conseguimento del punteggio minimo indicato all'art. 5).
2. In caso di parità di merito è preferito il/la candidato/a con maggiore anzianità di servizio nell'area immediatamente inferiore a quella posta a selezione. In caso di ulteriore parità, è preferito il/la candidato/a con minore età anagrafica.

Art. 7

(Approvazione atti)

1. Con Decreto del Direttore Generale, contestualmente all'approvazione degli atti della procedura selettiva, viene approvata la graduatoria generale di merito, che entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.
2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
3. La graduatoria ha valore solo per la relativa procedura valutativa e può essere utilizzata esclusivamente per ricoprire i posti messi a bando, senza possibilità alcuna di ulteriori, futuri scorrimenti. Non si considera "scorrimento", ai fini di quanto sopra, l'attribuzione del posto al/alla

candidato/a subentrante in caso di rinuncia alla progressione da parte del/della candidato/a dichiarato/a vincitore/trice.

Art. 8

(Esiti della selezione)

1. I vincitori sono chiamati a sottoscrivere il nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nell'Area immediatamente superiore. L'amministrazione provvede alla verifica della veridicità del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di ammissione, oggetto di valutazione.
2. Il personale di cui al punto 1 non è soggetto al periodo di prova.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di cui al presente Regolamento e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
2. I dati saranno trattati - dai soggetti autorizzati al trattamento - con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Università e della disciplina dettata dal Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 381 del 29 ottobre 2014, nonché in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento U.E.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Bari, con sede legale in Via Amendola, 126/B - BARI.

Art. 10

(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente testo deve farsi rinvio alle vigenti disposizioni normative.

Art. 11

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato nel sito web di Ateneo.

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web di Ateneo.